

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la zona ricreativo-sportiva retrostante la palestra comunale viene ampiamente utilizzata dalla popolazione ed è opportuno regolamentarne l'utilizzo anche in relazione a richieste di prenotazione per la fruizione della tettoia esistente;

Dato atto che ad oggi non è stato adottato alcun regolamento disciplinante l'utilizzo della stessa;

Visto lo schema di regolamento allegato;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento comunale per l'utilizzo della "Zona Ricreativo-Sportiva retrostante la Palestra Comunale" e dell'area coperta ivi presente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di prendere atto che il Regolamento entrerà in vigore dal momento di entrata in vigore del presente atto.



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento comunale per l'utilizzo della "Zona
ricreativo-sportiva retrostante la Palestra Comunale" e
dell'area coperta ivi presente

Approvato con deliberazione del CC. n. del

ART. 1

L'area verde di proprietà comunale retrostante la palestra comunale denominata "Zona Ricreativo-Sportiva", nel territorio del Comune di Mariano del Friuli, è vincolata alle disposizioni del presente Regolamento e destinata all'uso della popolazione.

L'utilizzo per sagre paesane organizzate da Associazioni operanti nel Comune non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

La Zona Ricreativo-Sportiva, come prima individuato, è costituito, tra l'altro, da un'area coperta (tettoia aperta su tre lati dotata di bancone); l'area coperta è destinata all'utilizzo per feste paesane e feste per bambini e ragazzi.

E' necessario da parte degli utilizzatori della Zona Ricreativo-Sportiva il rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, anche se non specificatamente elencate nel presente regolamento.

In ogni caso, eventuali responsabilità devono ritenersi a carico dell'utilizzatore del parco stesso, compresa l'area coperta.

ART. 3

Nella Zona Ricreativo-Sportiva è espressamente vietato:

- sporcare,
- gettare immondizie, rifiuti, carte o altro, nonché danneggiare panchine e attrezzature;
- sostare oltre l'orario stabilito di cui al successivo art. 4;
- fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone secondo le disposizioni del Regolamento Comunale;
- cogliere fiori, estirpare piante ed ogni altro atto contrario a disposizioni di legge e Regolamenti;
- utilizzare le attrezzature sportive presenti in modo difforme dall'uso a cui sono destinate.

ART. 4

L'orario di accesso stabilito è il seguente:

Orario Invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo):

dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Orario Estivo (dal 1 aprile al 30 settembre):

dalle ore 8.00 alle ore 21.00

In caso di concessioni per feste l'orario può protarsi fino alle ore 24.00

ART. 5

L'utilizzo dell'area coperta della Zona Ricreativo-Sportiva è vincolato ad apposita concessione della stessa da parte del competente ufficio comunale.

La concessione è giornaliera e può essere rilasciata ad un numero massimo di due richiedenti, con un limite di venticinque partecipanti a testa.

La priorità di assegnazione dell'area coperta è stabilita dall'ordine temporale di presentazione delle domande.

La concessione è subordinata altresì al versamento presso la Tesoreria Comunale della quota di partecipazione alle spese di manutenzione di € 20,00 (venti/00).

A garanzia degli eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature dovrà inoltre essere versata una cauzione di € 50,00 (cinquanta/00) che sarà restituita al termine dell'utilizzo, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili agli utenti.

ART. 6

La domanda di concessione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal richiedente. Essa deve contenere:

- a) generalità del richiedente, codice fiscale del medesimo;
- b) programma della/e attività che si intende svolgere ed il numero dei partecipanti (massimo venticinque);
- c) generalità della persona responsabile dell'attività programmata, tempo e modi di utilizzo dell'area coperta;
- d) dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento;
- e) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, durante la permanenza nell'area, per uso difforme rispetto al presente regolamento e alle disposizioni di legge.

ART. 7

Chi accede alla Zona Ricreativo-Sportiva è tenuto ad un comportamento corretto e decoroso.

In ogni caso il concessionario è tenuto a lasciare l'area in condizioni di ordine e pulizia tali da renderli idonei ad eventuali successive utilizzazioni.

ART. 8

I concessionari sono responsabili di ogni danno provocato.

Dei danni cagionati o constatati dovrà essere data tempestiva notizia all'Amministrazione Comunale.

Il danno dovrà essere risarcito. In ogni caso contrario l'Amministrazione si riserva ogni azione ritenuta idonea al raggiungimento di questo obiettivo.

ART. 9

Le infrazioni al presente regolamento, a meno che il fatto costituisca reato, sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 50,00 (cinquanta/00) fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) con le modalità previste dalla legge.

ART. 10

Il presente regolamento, entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.